




LEGNO LEGALE

REGOLAMENTO UE 995/10



Udine, 13 febbraio 2013



LEGNO LEGALE

REGOLAMENTO UE 995/10

L'INCONTRO DI OGGI:

- *Presupposti e finalità del Regolamento 995*
- *DEFINIZIONI*
- *MERCI (materiali e prodotti)*
- *OPERATORI*
- *COMMERCianti*
- *AUTORITÀ COMPETENTI E ORGANISMI DI CONTROLLO*
- *SANZIONI*
- *Esempi*



LEGNO LEGALE REGOLAMENTO UE 995/10

*Regolamento operativo in tutti i paesi membri (UE) a partire dal **3 marzo 2013** per contrastare il commercio di legname e di prodotti da esso derivati di origine illegale all'interno della UE*

Pubblicato sul bollettino GUCE serie L n. 295/23 del 12.11.2010

è integrato da due regolamenti:

Regolamento Delegato (UE) n. 363/2012 del 23 febbraio 2012 norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo


Regolamento di Esecuzione (UE) n. 607/2012 disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza (due diligence)

FINALITA' E OGGETTO DELLA NORMA

I motivi sono chiariti nelle premesse del regolamento:

Nonostante il periodo congiunturale, il ricorso all'utilizzo del materiale legnoso è in crescita: è necessario impedire il commercio illegale al fine di prevenire: disboscamento / erosione / desertificazione / effetto serra / minaccia biodiversità / concorrenza illegale / implicazioni di tipo sociale, politico ed economico / cambiamenti climatici / fenomeni di illegalità disagio sociale / povertà.

SCHEMA REGOLAMENTO






LEGNO LEGALE - REGOLAMENTO UE 995/10

STIME

AZIENDE ITALIANE COINVOLTE

- 20.000 operatori stimati
- 69.000 commercianti stimati
- 3.500 imprese boschive
- 1.800 cartiere
- 4.500 cartotecnica
- 16.000 magazzini edili
- ... GDO

Verifica adempimenti Regolamento 995/2010



DEFINIZIONI



Legno e prodotti da esso derivati: Allegato I

Commercializzazione: operatori e commercianti

Paese di produzione: il paese o il territorio in cui è stato prodotto il legname o il legno contenuto in prodotti da esso derivati

Provenienza illegale: ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione


Legislazione applicabile: quella in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie:

- i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati
- i pagamenti dei diritti di prelievo legname, comprese imposte di prelievo legname
- il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname
- i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e proprietà lesi dalla produzione di legname
- in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale

DEFINIZIONI

- **Operatore:** una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti derivati: in sintesi coloro che per primi immettono legname e prodotti derivati nel mercato UE

- **Commerciante o Rivenditore:** una persona fisica o giuridica che, nell'ambito di una attività commerciale, vende e acquista sul mercato interno legno o prodotti o loro derivati già immessi sul mercato interno.



DEFINIZIONI DEL REGOLAMENTO 995



Legno e prodotti derivati:

Allegato I Reg. 995/2010

Tipologie:


- Materiali*
- Prodotti*
- Esclusioni*

I MATERIALI sono individuati dal Regolamento 995 e fanno riferimento ai codici “TARIC” corrispondenti a quelli ISTAT per controlli e classificazione doganale

Link utile ed aggiornato:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it

MATERIALI DEL REGOLAMENTO 995



PRODOTTO
MATERIALE
995/2010?

SI Esempi di materiali compresi:

- Legna da ardere; Legno grezzo; Traversine; Legno segato o tagliato, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa; Fogli da impiallacciatura; Legno profilato; Pannelli di particelle; OSB e simili; Pannelli di fibre di legno; Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile; Legno detto «addensato»; Cornici di legno; Casse, cassette, gabbie; Fusti, botti, tini, Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni; Pasta di legno e carta; Mobili in legno; Costruzioni prefabbricate.....

NO Esempi di materiali esclusi:

- Prodotti a base di bambù, materiali riciclati, usati o rifiuti; Mobili per sedersi anche trasformabili in letti e loro parti; Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria, poltrone da parrucchiere e poltrone simili; Apparecchi per l'illuminazione, Scope e spazzole; Penne e matite a sfera; Matite; Pipe; Utensili; Legno intarsiato e legno incrostato (cofanetti, scrigni e astucci per gioielli ecc.) ; Grucce per indumenti; Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti; Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; Ombrelli; Orologeria; Oggetti d'arte, da collezione o di antichità; Sughero e lavori di sughero...

MATERIALI DEL REGOLAMENTO 995

NO

Materiali esclusi: LICENZE “FLEGT” E “CITES”

PRODOTTO
MATERIALE
995/2010?

Il Regolamento (UE) N.995/2010 considera ottenuto legalmente:

*a) Il legno ed i prodotti derivati elencati negli allegati II e III del Regolamento (CE) N. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativo all'istituzione di un sistema di **licenze FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade)** per le importazioni di legname nella Comunità europea. Il fenomeno del taglio illegale è identificato dal 1998 come grave problema nel 'Programma d'azione sulle foreste' dei Ministri degli affari esteri del G8.*


*b) Il legname ottenuto dalle specie elencate nell'allegato A, B o C del Regolamento (CE) N. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie di flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (certificazione **CITES** o Convenzione di Washington che regola il commercio internazionale di 30.000 specie del Programma dell'UNEP in Italia in vigore dal 1980).*

COMPITI DEI COMMERCianti


- Adozione del registro
- Conservazione per cinque anni del registro



- Tracciabilità?
- Ma che modello di registro utilizzare?



OBBLIGHI DEGLI OPERATORI




- *Divieto di commercializzazione legno illegale*
- *Utilizzare il sistema di **dovuta diligenza***
- *Mantenere e valutare periodicamente il sistema di **dovuta diligenza***

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

ELEMENTI DEL SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA (due diligence)

Per la conformità al Regolamento 995/2010 gli operatori devono implementare un sistema di due diligence che prevede 3 elementi fondamentali:

- Accesso alle informazioni**
- Procedure di valutazione del rischio**
- Procedure di attenuazione del rischio**



DUE DILIGENCE

Elementi fondamentali



Accesso alle informazioni

- *denominazione commerciale prodotto, specie e, in caso, denominazione scientifica (rif. norme EN 13556/04, UNI 2853/84, UNI 2854/87)*
- **paese di produzione** ed eventualmente regione subnazionale e concessione di taglio
- *quantità (volume, peso o unità)*
- *nominativo ed indirizzo del fornitore*
- *nominativo ed indirizzo del commerciante*
- **doc e attestazioni di conformità alla legislazione**


Procedure di Valutazione del rischio

- garanzia rispetto legislazione applicabile, comprensiva di certificazioni di terze parti*
- *prevalenza di produzione illegale di determinate specie*
- *prevalenza di produzione illegale nel paese / regione, presenza di conflitti armati*
- *presenza sanzioni ONU e UE relative alle importazioni / esportazioni*
- *la complessità della catena dei prodotti da esso derivati*

Procedure di Attenuazione del rischio

- *misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare il rischio. Possono prevedere documentazioni supplementari e / o la verifica da parte di terzi.*

ORGANISMI E FIGURE CHIAVE




ORGANISMI E FIGURE CHIAVE

Commissione Europea



Autorità Competente
(italiana)



**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI**



**MIPAAF – Sez. Sviluppo Rurale
Corpo forestale dello Stato**

ORGANISMI DI CONTROLLO

L'operatore può mettere a punto ed implementare per conto proprio un sistema di dovuta diligenza (due diligence), oppure può utilizzare un sistema sviluppato e monitorato da un organismo di controllo (detto anche organismo di monitoraggio) riconosciuto dall' Unione Europea.

Compiti dell'organismo di controllo

- Mantiene e valuta periodicamente un sistema di dovuta diligenza (due diligence) e conferisce agli operatori il diritto di usarlo***
- Verifica l'uso corretto del suo sistema di dovuta diligenza da parte di tali operatori***
- Compie gli opportuni interventi qualora un operatore non usi adeguatamente il proprio sistema di dovuta diligenza (due diligence), informando le autorità competenti in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte dell'operatore***

ORGANISMI DI CONTROLLO

Come diventare organismo di controllo nel territorio UE

- essere dotati di personalità giuridica e stabiliti nell'Unione*
- essere in possesso di idonee competenze ed in grado di espletare le funzioni di controllo*
- garantire assenza di conflitti di interesse nelle proprie funzioni*

La Commissione, previa consultazione dello Stato membro o degli Stati Membri interessati, riconosce come organismo di controllo il richiedente che soddisfa i requisiti di cui sopra.

La Commissione comunica alle autorità competenti di tutti gli Stati Membri la decisione di concedere il riconoscimento a un determinato organismo di controllo.

Elenco organismi di controllo

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C e sul sito web della Commissione. L'elenco è aggiornato periodicamente.

SANZIONI




Ciascuno Stato recepisce il regolamento e stabilisce le sanzioni che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive che possono comprendere:

a) Sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti da esso derivati in questione e alle perdite fiscali, nonché al danno economico derivanti dalla violazione, il livello di tali sanzioni è calcolato in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni gravi da essi perpetrate, fatto salvo il legittimo diritto di esercitare una professione, le sanzioni pecuniarie per violazioni gravi reiterate sono gradualmente inasprite

b) Il sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati

c) L'immediata sospensione dell'autorizzazione ad esercitare un'attività commerciale

LISTA DI CONTROLLO Regolamento 995/2010



PER CONCLUDERE

- Principio di gradualità nell'applicazione
- Catene lunghe / Compositi
- Data dogana post. 24.00 dd. 02.03.2013
- Sito www.catas.com, Prossimi incontri: 22.02.13 CCIAA Teramo

Fonti e link utili

[http://www.conlegno.org/it/comitati tecnici/legno legale/legislazione](http://www.conlegno.org/it/comitati_tecnici/legno_legale/legislazione)

<http://www.federlegnoarredo.it/tool/home.php?s=0,1,29,40,6589,6751>

http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/index_en.htm <http://www.globalforestregistry.org/>

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm

RECAPITI

- dott. Marco Righini tel. 0432/747258 e-mail: righini@catas.com
- ing. Paolo Tirelli tel. 0432/747246 e-mail: tirelli@catas.com

Regolamento 995

dott. Marco Righini - ing. Paolo Tirelli

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Le indicazioni fornite dal CATAS SPA sono frutto dell'interpretazione di norme specifiche e pertanto non possono in alcun modo costituire interpretazione autentica, che spetta unicamente al soggetto che ha emanato la legge. Tali risposte non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio e non impegnano la scrivente in alcun modo. Ricordiamo che le risposte date non possono esaurientemente risolvere i problemi esposti. Le stesse sono di fatto fornite in base alla conoscenza delle disposizioni di legge vigenti quanto esposto nella domanda e sono rese in forma inevitabilmente concisa.